



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2008

Norme per la repressione del fenomeno dell'interferenza molesta
nella vita pubblica e privata altrui (*stalking*)

ONOREVOLI SENATORI. – Il fenomeno cosiddetto dello *stalking* (derivante dal verbo inglese *to stalk*, che possiamo tradurre in italiano come inseguire, pedinare, fare la posta) configura l'insieme di «comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi», per usare la definizione datane nello studio *Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna*, condotta dal professor Paolo Curci e dal dottor Gian Maria Galeazzi del Dipartimento di patologia neuropsicosensoriale dell'università di Modena e Reggio Emilia.

L'interesse che si sta concentrando verso questo fenomeno è nato in seguito a casi di molestie che hanno avuto come vittime personalità dello spettacolo e ad aggressioni nei loro confronti, prima delle quali il colpevole aveva adottato questa forma di persecuzione. Ma, al di là di questi episodi «clamorosi», recenti studi epidemiologici hanno mostrato che i casi di *stalking* che risultano di gran lunga prevalenti si verificano nel contesto della violenza domestica.

Secondo una classificazione del professor Curci e del dottor Galeazzi, ricavata dagli studi maggiormente qualificati su questo tema (per esempio: Mullen P.E., Pathé M., Purcell R., Stuart G.W., *Study of stalkers*, in *The American Journal of Psychiatry*, 1999, vol. 156), gli *stalkers* agiscono tipicamente attraverso:

«a) comunicazioni intrusive, distinte secondo il mezzo usato (telefoniche, per posta, e-mail, facsimile o altro – ad esempio mes-

saggi lasciati sulla macchina o la porta di casa del molestato);

b) contatti, distinti in comportamento di controllo indiretto (seguire, spiare, mantenere sorveglianza attorno l'abitazione) oppure di approccio diretto al molestato, in pubblico, sul luogo di lavoro;

c) comportamenti associati, come ordinare beni per conto del molestato, inviare doni, far trovare oggetti (per esempio animali o parti di animali morti), vandalizzare la proprietà del molestato (per esempio tagliare le gomme dell'automobile), uccidere animali domestici della vittima».

Strumento per eccellenza dello *stalker* rimane comunque il telefono con cui iniziano, nella maggior parte dei casi, le «campagne di *stalking*»: del resto, i mezzi indiretti di comunicazione, come appunto il telefono, appaiono i più utili e semplici, affinché il «molestatore assillante» possa raggiungere la propria vittima. Il telefono, e di recente anche i brevi messaggi da cellulare (*sms*), divengono un vero e proprio mezzo di persecuzione, consentendo di superare distanze geografiche e convenzioni sociali.

Per i medesimi motivi, anche attraverso la rete Internet, con la diffusione del suo utilizzo da parte di milioni di persone in ogni parte del mondo, vengono posti in essere comportamenti *stalking* (attuati tramite i servizi classici della rete: e-mail e chat) dando vita al cosiddetto *cyberstalking*.

Tuttavia, tali mezzi sono sempre più spesso solo l'inizio della campagna di *stalking*, cui vengono ad aggiungersi, in un momento successivo, i contatti indiretti dello *stalker* con la propria vittima (pedinamenti,

apostamenti) o i tentativi di approccio diretto.

Secondo quanto sostenuto dal dottor Marco Strano, direttore scientifico del *Tele-matic Journal of Clinical Criminology* - www.criminologia.org, «alla luce delle ricerche più recenti, sviluppate in prevalenza nel mondo scientifico statunitense, è possibile sintetizzare una tipologia semplificata di persecutori:

1) soggetti che non riescono ad accettare l'abbandono del *partner* o di altre figure significative, ed attuano una vera e propria persecuzione, nel tentativo maldestro di ristabilire il rapporto o semplicemente vendicarsi dei torti subiti nel corso del distacco (la maggior parte dei casi). Sono molestatori statisticamente più pericolosi per quanto riguarda la possibilità che lo *stalking* degeneri in atti di violenza fisica nei confronti della vittima;

2) soggetti che sfogano attraverso lo *stalking* un rancore dovuto a cause molteplici nei confronti di una persona con cui sono entrati in conflitto, al di fuori di un rapporto affettivo. Tipico il caso dell'ex collega di lavoro «che si è comportato male con lui» o del professionista (per esempio un medico) che gli ha provocato un danno giudicato grave. Normalmente questi *stalker* presentano un livello di pericolosità contenuta per ipotesi di violenza fisica, rappresentata attraverso le molestie e gli insulti ma difficilmente agita;

3) molestatori sessuali abituali o conquistatori maldestri, che individuano l'oggetto del loro desiderio nella vittima (anche sconosciuta) ed effettuano una serie di tentativi di approccio incapaci o incuranti dei segnali di fastidio da parte della vittima. I soggetti appartenenti a questa categoria talvolta presentano modalità compulsive o possono giungere a vere e proprie forme di delirio. Per ciò che attiene agli indici di pericolosità i molestatori sessuali abituali possono divenire potenziali stupratori mentre la categoria dei

cosiddetti conquistatori maldestri normalmente è pressoché innocua.

Talvolta si rilevano soggetti che possono essere inseriti parzialmente in più di una delle tre categorie».

Il comportamento di *stalking*, così come descritto, presenta dunque numerose sfaccettature sia nelle modalità di attuazione della campagna persecutoria che nella motivazione che porta all'ossessione-compulsione dello *stalker* nei confronti della propria vittima.

Tuttavia, benché tale fenomeno descriva una costellazione comportamentale, solo in alcuni casi è ascrivibile ad un conclamato disturbo psichiatrico con manifestazioni deliranti o con anomalie patologiche della personalità, rivelando, nella prevalenza dei casi, motivazioni razionali attinenti ad un desiderio di vendetta o all'incapacità di accettare ed elaborare cognitivamente l'abbandono di un *partner* o di un'altra figura significativa.

* * *

La ricerca psichiatrica sul fenomeno dello *stalking* si è spinta anche su un altro fondamentale campo, che riguarda l'impatto psicologico dello *stalking* sulle vittime. Del resto, l'impatto delle molestie è, in parte, implicito nella definizione stessa della sindrome. Come sostenuto dal professor Curci e dal dottor Galeazzi, «per definizione, infatti, nei casi di molestie assillanti le comunicazioni e la ricerca di contatto indiretto e/o diretto del molestatore risultano non solo sgradite e inopportune alla vittima, ma anche fonte di preoccupazione e paura per la propria sicurezza personale e/o di persone care, fino ad un vero senso di terrore».

Da un punto di vista pratico, l'impatto per le vittime di una campagna di *stalking* può essere estremamente gravoso: giornate di lavoro perse, necessità di aumentare il grado di protezione personale con conseguenti spese per la sicurezza, cambiamento di residenza, eccetera.

A tutto ciò si accompagna una variabile frequenza ed intensità di sintomi correlati; tra i più diffusi, secondo uno studio (Pathé M., Mullen P.E., *The impact of stalkers on their victims*, in *The British Journal of Psychiatry*, 1997, vol. 170), sono gli stati ansiosi, i disturbi del sonno, i ricordi intrusivi.

Dal medesimo studio emerge come la continua insistenza del molestatore e la sua capacità di penetrare nella vita privata della vittima, unitamente alla percezione che gli interventi legali sono inefficaci a fronteggiare i comportamenti molesti, provoca in quasi tutti i soggetti vessati un vero e proprio senso di impotenza ed una percentuale rilevante giunge a contemplare, ed in alcuni casi anche tentare, il suicidio per sfuggire alla condizione di persecuzione cui è sistematicamente sottoposta.

Anche senza giungere a queste reazioni estreme, altri studi (tra cui ricordiamo Hall D.M., *The victims of stalking*, in Meloy J.R., ed., *The Psychology of Stalking*, San Diego Academic Press 1998) hanno evidenziato quanto una campagna persecutoria possa incidere sulla vittima, fino a registrare un vero cambiamento di carattere. Infatti, si è verificato che, in seguito alle molestie, nel soggetto/vittima aumenta il grado della timorosità, sospettosità, introversione e stato di allarme, ma anche nervosismo e senso di rabbia, ed alcuni soggetti giungono alla depressione.

* * *

Di fronte ad un fenomeno quale lo *stalking*, letteralmente capace di distruggere la vita della vittima designata, anche il mondo giuridico ha dovuto affrontare specificamente tale problema.

La giurisprudenza nordamericana è stata la prima a dare una definizione giuridica del fenomeno dello *stalking* e a porvi un rimedio. Nel 1994 tutti gli Stati degli USA avevano approvato una legislazione anti-*stalking*: ad essere punito è colui che, secondo una for-

mula che si rinviene nella maggior parte delle leggi dei vari Stati, pone in essere un «intenzionale, malevolo e persistente comportamento di seguire o molestare un'altra persona».

Anche il Canada ha una normativa, contenuta nel Criminal Code of Canada, che definisce il delitto di molestia criminale (*criminal harassment*), che si concretizza nel «molestare intenzionalmente o imprudentemente un'altra persona in ciascuno di questi modi:

1) seguendo o comunicando direttamente o indirettamente con quella persona o suoi conoscenti;

2) sorvegliando i luoghi dove quella persona o un suo conoscente risiede, lavora o si trova ad essere;

3) mettendo in atto condotte minacciose di qualsiasi tipo dirette a quella persona o ai suoi familiari, tali da indurre la persona stessa a temere ragionevolmente per la sua sicurezza».

Nel Regno Unito, al fine di affrontare in modo più preciso della precedente legislazione i comportamenti di *stalking*, è stato adottato il *Protection from Harassment Act* del 1997. Esso prevede che «una persona non deve attuare una condotta che sa o dovrebbe sapere essere causa di molestia ad un'altra. Se una persona ragionevole in possesso delle medesime informazioni pensasse che la condotta dell'imputato corrisponda a molestia, ciò significa che il crimine è stato commesso. Occorre peraltro dimostrare che l'imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere che la sua condotta avrebbe causato timore di violenza nella vittima».

In presenza di semplice abuso verbale ai fini della punibilità è necessaria la ripetizione del comportamento molesto per due volte.

Anche la legislazione australiana prevede una disciplina volta a contrastare il fenomeno dello *stalking*, contemplando, tra l'altro, la possibilità di emanare provvedimenti inibitori (*intervention/protective or restraining orders*) che, qualora vengano trasgrediti

dallo *stalker*, comporteranno l'aggravante del reato o l'esecuzione dell'arresto e la fine della sospensione condizionale della pena detentiva per *stalking* già giudicata, anche se il reato è consumato senza minacce esplicite o atti violenti.

* * *

In Italia, a tutt'oggi, non esiste una specifica legislazione per contrastare e punire colui che pone in essere un comportamento ripetitivo e assillante di molestie. Le condotte degli *stalker* sono considerate penalmente rilevanti quando integrano la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 660 del codice penale, rubricato come «Molestia o disturbo alle persone».

La *ratio* della norma in questione è volta alla tutela della tranquillità pubblica proprio per l'incidenza che il relativo turbamento può avere sull'ordine pubblico, stante la possibilità di reazione del molestato, mentre l'interesse della vittima riceve una protezione solo riflessa. Altre condotte, quali l'ingiuria, la minaccia semplice o aggravata, la violenza privata, il danneggiamento, sono punite autonomamente a titolo di delitto.

In considerazione della rapidità con cui il fenomeno dello *stalking* sta dilagando anche nel nostro Paese e delle conseguenze che tale campagna persecutoria crea in capo alle vittime, appare necessario ai proponenti l'elaborazione di strategie d'intervento e un immediato riconoscimento legale del fenomeno.

* * *

La difficoltà nel creare una norma che disciplini il fenomeno è data dal fatto che i comportamenti inquadrabili come *stalking* sono tanti e tanto vari da risentire, se puntualizzati in una disposizione di diritto positivo, di un eccesso di analiticità ovvero di una totale aspecificità, tanto da far ricadere la previsione tra le cosiddette norme penali in bianco contrarie al principio di legalità.

All'interno del sistema vi sono delle ipotesi che possono ritenersi idonee (almeno dal punto di vista del precetto) ad inquadrare taluna tra le condotte di «persecuzione»: basti in tal senso pensare alle fattispecie di cui agli articoli 610, 615-*bis* e 660 del codice penale.

Certamente non si può non avvedersi di come la sanzione sia inadeguata (in specie per l'articolo 660 del codice penale) e, in ogni caso, le predette statuizioni coprono esclusivamente una parte del campo di ciò che *de iure condendo* dovrebbe essere sanzionabile. Pertanto le medesime ipotesi mancano della connotazione tipica della condotta dello *stalker*, e cioè la petulanza continuata e reiterata, che deve essere espressamente prevista come dato essenziale della condotta e criterio di commisurazione della pena.

Ecco dunque che la nuova norma, proposta come articolo 610-*bis* del codice penale, vuole salvaguardare e ricomporre la fattispecie sulla base del già esistente (le ipotesi di cui agli articoli 610, 615-*bis* e 660 del codice penale) attribuendo alle medesime i caratteri tipici dello *stalking* (la reiterazione e la petulanza) per poi, nella seconda parte, contemplare anche le diverse ipotesi di comportamenti possibili. Non potendo creare un «elenco» (che d'altro canto avrebbe sofferto anche della tassatività imposta dal principio di legalità) si è ritenuto di contenere la previsione in un precetto che riguardi la commissione di una qualsivoglia condotta perturbatrice idonea ad interferire in modo molesto e continuo nella vita pubblica e privata altrui. Dunque: atipicità delle condotte, ma tutte caratterizzate dall'interferenza continuata e molesta nella vita altrui.

Il secondo comma dello stesso articolo prevede un'ipotesi aggravata qualora ricorrano una o più condizioni di cui all'articolo 339, primo comma, del codice penale. Si è ritenuta adeguata la modulazione dell'aggravante sulla prima parte del predetto articolo 339 e ciò per sanzionare particolari mo-

dalità dell'estrinsecazione della condotta di *stalking*.

La scelta di rendere generalmente punibile a querela di parte la fattispecie non aggravata è stata suggerita dalla necessità, sempre fondamentale nelle ipotesi di reato che coinvolgono rapporti «a due» conflittuali, di poter «chiudere» la vicenda penale mediante una composizione della controversia.

La decisione di rubricare la nuova norma come una sorta di «filiatura» della violenza privata è dovuta al fatto che si ritiene che quella di cui all'articolo 610 del codice penale sia l'ipotesi più vicina a quella di *stalking* e dunque è parso corretto, dal punto di vista sistematico, inserire la fattispecie come articolo 610-*bis* del codice penale. Il disegno di legge contiene anche una previsione cautelare da inserire come nuovo articolo 283-*bis* del codice di procedura penale. Tale norma, agganciandosi alla sanzione pe-

nale (da uno a quattro anni di reclusione) consente di applicare una doppia ipotesi di misura cautelare e cioè il divieto di transito e permanenza nei luoghi in cui si trova la vittima di *stalking* ed il divieto, per lo *stalker*, di comunicare con determinati soggetti (la vittima di *stalking* ovvero altri a costui collegati). È questa una tipica misura cautelare per le ipotesi di *stalking* già prevista negli ordinamenti anglosassoni.

Per garantire il rispetto della previsione, il giudice che emette la misura deve darne immediata comunicazione alla polizia, cui è demandato il compito di vigilare sul suo rispetto, pena l'applicabilità dell'articolo 650 del codice penale.

Sarà ovviamente, compito del giudice cautelare stabilire le modalità attuative più idonee in relazione ad eventuali esigenze di alloggio, lavoro ed assistenza dell'imputato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 610 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 610-bis. - (*Interferenza molesta nella vita pubblica e privata altrui*). - Chiunque commette in modo reiterato uno dei fatti di cui agli articoli 610, 615-bis o 660, ovvero mette in atto ogni altro comportamento perturbatore idoneo ad interferire in maniera molesta e continuata nella vita pubblica e privata altrui è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata qualora i fatti descritti siano commessi ricorrendo una delle condizioni previste dall'articolo 339, primo comma.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra l'aggravante di cui al secondo comma».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 283 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 283-bis. - (*Divieto di transito o permanenza in determinati luoghi e divieto di comunicazione con determinate persone*) - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di transito o permanenza in determinati luoghi, il giudice prescrive all'imputato di non transitare e non permanere in uno o più luoghi identificati senza l'autorizzazione del giudice che procede.

2. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato.

3. Con provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone, il giudice impone i limiti o i divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento anche telematico.

4. Il giudice dà immediata comunicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo all'autorità di polizia competente, che vigila sulla loro osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione».